

## Regolamento CLP. Fornitura di prodotti chimici.

Dal 1° giugno 2015 nuove disposizioni per distributori e rivenditori

Gli operatori del settore idrotermosanitario, nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione impiantistica, utilizzano frequentemente sostanze e miscele chimiche, come ad esempio detersivi, disincrostanti, sigillanti, prodotti per la pulizia lato acqua, prodotti per la pulizia lato fumi, prodotti per la pulizia delle camere di combustione, prodotti per la pulizia e la protezione dei circuiti termici caldi e/o freddi, prodotti antigelo, gas refrigeranti; gas tecnici; ecc. che acquistano regolarmente dai distributori ITS.

A partire dal 1° Giugno 2015 il Regolamento CLP, in vigore dal 2009, è diventato obbligatorio in ogni sua parte. Ciò comporta una serie di nuove specifiche ed obblighi circa la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.

### Si riportano i principali obblighi per i distributori<sup>1</sup>, compresi i rivenditori al dettaglio:

1. Le sostanze e miscele immesse sul mercato devono essere etichettate e imballate conformemente al regolamento. (Per immissione sul mercato si intende l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato. Art. 2 P.to. 8).
2. È possibile utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d'approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso.
3. L'etichettatura deve essere conforme al titolo III del regolamento CLP.
4. L'imballaggio deve essere conforme al titolo IV del regolamento CLP.
5. Devono essere raccolte tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP e deve esserne assicurata la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento REACH. In caso si utilizzi la classificazione di una sostanza o miscela derivata da un altro attore a monte nella catena d'approvvigionamento, si deve assicurare la disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura (**ad esempio, la scheda di dati di sicurezza**) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o miscela.

**Con riferimento particolare all'etichettatura**, il Regolamento ha comunque previsto un periodo transitorio per la piena entrata in vigore dell'obbligo di tutti i requisiti e delle prescrizioni introdotte (articolo n°61 disposizioni transitorie).

In particolare:

- 1) Fino al 1 giugno 2015 **le miscele** potevano essere classificate, etichettate e imballate in conformità della Direttiva 1999/45/CE.
- 2) A decorrere dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 **le sostanze** potevano essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento 1272/2008.

- 3) **In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del regolamento 1272/2008, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 giugno 2017.**

Proprio sull'applicazione della deroga di due anni per l'adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1 giugno 2015 ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4. del regolamento (CE) n. 1272/2008, il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare n. 0018101 del 26 maggio 2015, corretta poi con la circolare di rettifica n. 18439 del 29/05/2015, che ricorda il quadro normativo, con riferimento particolare all'art.61, e chiarisce le modalità di verifica per l'applicazione della deroga.

Nel caso specifico per la "Distribuzione" in cui la miscela è "a scaffale", inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017, è possibile verificare l'applicabilità della deroga in funzione delle seguenti condizioni:

La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ?

- No: deroga non applicabile.
- Sì: Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015?
  - No: deroga non applicabile.
  - Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga.

**Di seguito, a titolo esemplificativo, si illustrano alcuni casi pratici:**

- 1) **Il Distributore ha in "giacenza" di magazzino miscele acquistate prima del 1° giugno 2015** quindi, sicuramente prodotte antecedentemente a tale data (occorre essere in possesso di un documento come un ordine d'acquisto; contratto; fattura):

Si può procedere alla commercializzazione senza i nuovi obblighi di etichettatura fino al 1° giugno 2017. Dopo tale data, questa merce dovrà essere etichettata secondo i nuovi criteri.

- 2) **Il Distributore acquista miscele prodotte dopo 1° giugno 2015:**

Questa merce dovrà essere fornita già etichettata secondo i nuovi criteri.

#### **Sanzioni:**

Si sottolinea che per la violazione delle disposizioni del Reg. CE 1272/2008 – CLP sono previste le sanzioni definite dal D.Lgs. 186 del 27 ottobre 2011 in vigore dal 30 novembre 2011, che possono attestarsi fra i 3.000 € e i 90.000 €, a seconda della violazione.

In particolare per i Distributori (identificati come Fornitori<sup>2</sup>), a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Mancata, errata o difforme etichettatura e imballaggio: da 15.000 a 90.000 € (Art.3, C4,5,7)
- Mancata, errata o difforme etichettatura: da 5.000 a 30.000 € (Art.7, C1,2,4,5)

#### **NOTE:**

1) Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi (Art 2; C.20; Reg CE 1272/2008).

2) Fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela (Art 2; C.26; Reg CE 1272/2008).